

ORDINANZA N. 7 DEL 2 aprile 2020

OGGETTO: Modifica dell'Ordinanza n. 3 del 21 maggio 2010 e ss.mm.ii. del Presidente della soppressa Autorità Portuale di Bari.

Il sottoscritto, **Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale**, giusta nomina di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in data 5 aprile 2017:

VISTA la legge 84/94 e s. m. i. ed in particolare gli artt.6, comma 1 lett. a), 8, comma 3, lett. g) e p);

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169 che ha previsto la soppressione delle Autorità Portuali e il subentro ad esse di nuovi Enti denominati Autorità di Sistema Portuale

VISTA la Determina n. 142 del 2/4/2020 avente ad oggetto "Porto di Bari – concessione della "Gestione delle stazioni marittime del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri". Contratto CIG 61388524ED. Applicazione della clausola risolutiva espressa.";

CONSIDERATO che con pec prot. 20200010309 del 2/4/2020 è stato comunicato alla GSA spa, in qualità di mandataria dell'ATI concessionaria della "Gestione delle stazioni marittime del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri", l'intendimento della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di avvalersi della "clausola risolutiva espressa" ai sensi dell'art. 11 del Contratto di Concessione stipulato in data 27 ottobre 2016, rep. n. 1250 e dell'art. 1456 del codice civile;

TENUTO CONTO che risulta necessario adottare con urgenza ogni opportuna misura straordinaria al fine di garantire l'erogazione dei servizi minimi, essenziali ad assicurare la operatività delle stazioni marittime e dei servizi connessi, dando attuazione senza indugio al "piano emergenziale operativo di urgenza" all'uopo elaborato;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare le opportune modifiche alla citata Ordinanza n. 3/2010 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle tariffe compensative spettanti all'affidatario della concessione della gestione delle stazioni marittime San Vito e Terminal crociere del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri, aggiornate per ultimo con l'Ordinanza n. 1/2015,

ORDINA

Articolo 1

- 1) A decorrere dal 3 aprile 2020 il secondo periodo dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 3/2010 e ss.mm.ii del Presidente della soppressa Autorità Portuale di Bari e ss.mm.ii., relativo alle tariffe dovute all'affidatario

della concessione della “Gestione delle stazioni marittime del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri” è abrogato.

2) Dalla medesima data è altresì abrogato il primo periodo del 3° co. dell’Art. 1 dell’Ordinanza del Presidente dell’AdSPMAM n. 18 del 27/12/2019, relativo alle tariffe spettanti al Concessionario della “Gestione delle stazioni marittime del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri”.

Articolo 2

Non sussistendo alla data di emanazione della presente Ordinanza alcun Concessionario della “Gestione delle stazioni marittime del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri”, i suddetti servizi sono erogati in via straordinaria e transitoria dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, alla quale, a far data dal 3 aprile 2020, devono essere corrisposti alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dall’Armatore del vettore marittimo, anche per il tramite dell’agenzia di raccomandazione marittima, e secondo le modalità previste dall’Art. 2 dell’Ordinanza del Presidente dell’AdSPMAM n. 18 del 27/12/2019, i seguenti diritti:

- passeggeri ferry imbarcati/sbarcati € 0,806
- crocieristi imbarcati/sbarcati (home port) € 2,095
- crocieristi in transito € 0,851

Articolo 3

La presente Ordinanza viene pubblicata sul portale internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it nonché sull’Albo pretorio online della stessa Autorità ed entra in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Il Presidente
Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI